

## **Crisi occupazionale settore Tessile-Moda anche artigiano: cassa integrazione in deroga per l'anno 2024**

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024, il Decreto Legge n. 160 che dispone misure urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale delle imprese del settore moda.

L'intervento straordinario sarà riconosciuto dall'INPS per il periodo dal 29 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente operanti nei settori:

- Tessile
- Abbigliamento
- Calzaturiero
- Conciario

L'ammortizzatore sociale potrà essere utilizzato a condizione che gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (FSBA, CIGO, FIS) siano stati interamente fruiti per il periodo di riferimento.

**Per il comparto artigiano**, circa la verifica dei contatori di utilizzo di FSBA, i consulenti, i centri servizi e le aziende potranno scaricare in autonomia dalla piattaforma SINA WEB il certificato attestante lo stato di utilizzo degli stessi.

**FSBA nel proprio portale presente quanto segue:**

1. L'ammortizzatore sociale in deroga potrà essere utilizzato dalle imprese fino a 15 dipendenti, così come definito dal provvedimento di legge.
2. L'ammortizzatore sociale potrà essere utilizzato a condizione che gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (FSBA, CIGO, FIS) siano stati interamente fruiti per il periodo di riferimento.
3. Per la verifica dei contatori di utilizzo di FSBA, i consulenti, i centri servizi e le aziende potranno scaricare in autonomia dalla piattaforma SINA WEB il certificato attestante lo stato di utilizzo degli stessi.

Il datore di lavoro per accedere alla cassa integrazione in deroga dovrà trasmettere in via telematica all'INPS l'elenco dei nominativi dei lavoratori interessati, con indicazione del periodo di sospensione/riduzione richiesti e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti dalla normativa vigente.

L'integrazione sarà erogata direttamente dal datore di lavoro ai propri dipendenti e successivo conguaglio INPS. In caso di serie e documentate difficoltà finanziarie le indennità potranno essere erogate direttamente dall'INPS.

Le integrazioni al reddito potranno essere autorizzate e riconosciute sino a capienza dei fondi a disposizione pari a 64,6 milioni di euro.

Periodo richiedibile	dal 29 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024
Datori di lavoro destinatari	Operanti nei settori Tessile/Abbigliamento/Calzaturiero e Conciario <b>anche artigiani</b> con forza occupazionale media <b>sino 15 dipendenti</b> nel semestre precedente
Indennità spettante	80% della retribuzione globale con relativa contribuzione figurativa o correlata
Condizioni	Preventivo esaurimento strumenti ordinari di integrazione (FSBA, CIGO, FIS)
Contributo addizionale	Non dovuto

Si resta in attesa delle indicazioni operative INPS.

*(Fonte: Decreto-Legge n. 160 del 28 ottobre 2024 – Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024)*